

(N. 1553)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(TAVIANI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 1956

Applicazione dell'articolo 3 della legge 29 marzo 1951, n. 210, sul collocamento a riposo per limiti di età dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 29 marzo 1951, n. 210, nel sostituire ai limiti di servizio previsti dalle disposizioni allora in vigore, quelli di età per il collocamento a riposo dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, stabili, all'articolo 3, che i vecchi limiti continuavano ad applicarsi ai sottufficiali e militari di truppa in carriera continuativa che, alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 1951), avessero già raggiunto i limiti di età di cui all'articolo 1 della legge stessa e a quelli che li avrebbero raggiunti entro 5 anni dalla data suddetta, senza aver compiuto il 35° anno di servizio se aiutanti di battaglia o marescialli maggiori nominati a carica speciale, il 30° se marescialli maggiori e il 25° se di grado inferiore.

Scopo della norma transitoria fu quello di evitare che da un provvedimento che arrecava alla generalità dei sottufficiali e militari di truppa notevoli vantaggi, restassero danneggiati coloro che, per essersi arruolati con ritardo o per aver avuto interruzioni di servizio, venivano ad essere raggiunti dai limiti di età senza aver raggiunto il limite di servizio prima previsto. Senonchè, al 31 dicembre 1955, data di cessazione dell'efficacia dell'anzidetta norma transitoria, la particolare situazione considerata dal legislatore non si è esaurita, in quanto è stata accertata la presenza nei ruoli di un certo numero di sottufficiali e militari di truppa dell'Arma i quali, anch'essi già in carriera continuativa alla data di entrata in vigore della legge n. 210, verrebbero, posterior-

mente all'indicata data 31 dicembre 1955, colpiti dai limiti di età senza aver raggiunto quelli di servizio o, in alcuni casi, senza avere addirittura compiuto il minimo degli anni richiesti per la pensione.

Per ovviare alla sperequazione di trattamento che si determinerebbe in danno di questi sottufficiali e militari di truppa, si è predisposto l'unito disegno di legge il quale richiama sostanzialmente in vigore, nei loro confronti,

la ricordata disposizione transitoria contenuta nell'articolo 3 della legge n. 210, che altrimenti avrebbe raggiunto solo in parte il suo scopo.

Dall'attuazione del provvedimento non deriveranno nuove o maggiori spese a carico dell'Erario, in quanto il personale interessato all'iniziativa (in tutto 613 elementi) è e rimarrà negli organici dell'Arma, salvo ad usufruire di un più favorevole limite per la cessazione dal servizio.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

A decorrere dal 1° gennaio 1956, le disposizioni dell'articolo 3 della legge 29 marzo 1951, numero 210, si applicano anche ai sottufficiali in servizio permanente effettivo ed ai sottufficiali e militari di truppa in rafferma dell'Arma dei carabinieri che, già in carriera continuativa alla data di entrata in vigore della legge suddetta, raggiungano posteriormente al 31 dicembre 1955 il limite di età per il collocamento a riposo senza aver raggiunto il limite di servizio di cui alle disposizioni vigenti anteriormente all'emanazione della legge medesima.